

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA
STRUTTURA AGGREGATIVA SITA IN**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale del Comune di Accumoli, fra i Signori: _____, nato/a a _____ (____) il _____, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Accumoli (RI), a nome e per conto del quale agisce e

Sig./ra ..., nato a ... (...) il _____, nato/a a _____ (____) il _____, in qualità di legale rapp.te p.t./presidente dell'Associazione denominata _____ (C.F. e P.I. _____), con sede in _____, iscritta all'albo delle associazioni istituito presso il Comune di Accumoli giusta determinazione n. _____ del _____:

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il Regolamento per la concessione delle strutture aggregative comunali realizzate a seguito degli eventi sismici del 2016 in comodato o in uso gratuito ad enti del terzo settore;
- che con domanda assunta al prot. n. _____ del _____ l'Associazione suddetta ha richiesto la concessione di una delle Strutture aggregative realizzate post-sisma, individuando in via preferenziale la struttura sita in _____;
- che l'Area amministrativa del Comune di Accumoli ha svolto l'istruttoria relativamente alla suddetta istanza e la stessa ha avuto esito positivo;
- che si ravvisa l'opportunità di disciplinare la concessione mediante la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il Comune, in attuazione del citato Regolamento disciplinante la concessione ad enti del terzo settore delle strutture aggregative comunali realizzate a seguito degli eventi sismici del 2016, concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione _____, che accetta, la Struttura Aggregativa sita in _____. Il Comodatario dichiara di aver preso visione dell'immobile e di averlo ritenuto idoneo all'uso.

L'Associazione comodataria dichiara di aver preso visione del sopra specificato Regolamento e, nello specifico, dei seguenti articoli:

- *Articolo 7 – Revoca della concessione*
- *Articolo 8 - Durata degli affidamenti*
- *Articolo 9 - Modalità di concessione degli spazi*
- *Articolo 10 - Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi*
- *Articolo 11 - Modifiche degli spazi*
- *Articolo 12 - Garanzie e polizze assicurative*
- *Articolo 13 - Oneri delle Associazioni affidatarie degli spazi*
- *Articolo 14 – Penali*

Art. 2 – Obblighi ed oneri a carico del comodatario

Fanno carico all'affidatario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali, per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, con conseguente esonero del Comune da ogni responsabilità in merito.

Le spese di gestione e per le utenze, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico dell'affidatario, il quale, ove presenti, si impegna entro 30 giorni dalla firma del contratto ad effettuare la voltura delle utenze intestate al Comune.

Le spese di ordinaria manutenzione, nonché le spese di manutenzione straordinaria derivanti da accertata mancanza o carenza di manutenzione ordinaria, sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

È vietata la subconcessione, altre forme di affitto e sub-affitto o di cessione dei diritti, pena l'immediata decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente.

L'Affidatario è tenuto a concedere l'utilizzo della struttura, per periodi di breve durata, a terzi che ne facciano richiesta, salvo motivato diniego, anche a fronte di un rimborso delle spese vive di gestione o di successiva pulizia dei locali, da prevedersi nelle more contrattuali, tale concessione va di volta in volta comunicata all'Amministrazione Comunale. È altresì tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizza.

L'Affidatario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell'affidamento per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità, o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso.

L'Affidatario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e

sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale, in qualunque momento.

Art. 3 – Durata del contratto e eventuale revoca

Il comodato d'uso decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto per una durata complessiva di anni 3, rinnovabile automaticamente così come previsto dall'art. 8 del citato Regolamento.

Come previsto dall'art. 7 del Regolamento approvato, in caso di intercorsa revoca dell'iscrizione all'albo degli Enti del Terzo Settore o in caso di gravi inadempienze contrattuali o per necessità sopraggiunte per l'amministrazione, la concessione oggetto del presente contratto potrà essere oggetto di revoca. La revoca deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con concessione di un termine di 30 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di difesa.

Art. 4 – Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi

La Struttura Aggregativa oggetto del presente contratto deve essere utilizzata esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento dello scopo sociale o per erogare servizi resi alla cittadinanza e l'uso della stessa per fini diversi da quelli sopra indicati ne determina la decadenza. In ogni caso, l'utilizzo degli spazi dovrà essere compiuto con modalità corrette, lecite, e non lesive o potenzialmente lesive dell'immagine del Comune di Accumoli. In particolare sono escluse le forme di utilizzo la cui immagine e/o attività riguardi propaganda politica o sindacale, cerimonie religiose di commemorazione dei defunti (es. funerali), si rivolga ad ambito pornografico o a sfondo sessuale, contenga espressioni di fanatismo, razzismo, di odio o minaccia. Sono inoltre escluse le manifestazioni o iniziative contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica, le iniziative contrarie all'ordine pubblico ovvero tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale e gli eventi manifestamente incompatibili con le norme di sicurezza previste.

L'Affidatario si impegna a custodire ed a conservare i locali e gli arredi di proprietà comunale con diligenza. Al termine della concessione in uso dovranno riconsegnarsi i locali e gli arredi nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso. Qualsiasi eventuale modifica delle strutture murarie, degli arredi, o di altro genere, non spettante all'Amministrazione in qualità di soggetto proprietario, richiesta dall'Affidatario, deve essere espressamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione. L'autorizzazione disciplinerà tempi e modalità di esecuzione dei lavori, l'eventuale accensione di polizza fidejussoria preventiva o di garanzia delle opere eseguite, la produzione delle certificazioni di regolarità tecnica, le modalità di attestazione della regolare esecuzione dei lavori eseguiti, nel rispetto di leggi e norme vigenti. L'autorizzazione disciplinerà anche il carattere permanente o provvisorio, e quindi soggetto a rimozione al termine dell'affidamento, dei lavori eseguiti. Le spese relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dall'Affidatario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi. Le opere permanenti sono acquisite al patrimonio comunale alla scadenza dell'affidamento. Gli interventi non autorizzati devono essere rimossi a cura e spese dell'Affidatario nel termine assegnatogli. Nel caso in cui l'Affidatario non provveda nel termine assegnato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico dell'Affidatario rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento, oltre al risarcimento dei danni.

Prima della effettiva utilizzazione, ed ugualmente alla scadenza dell'affidamento, dovrà essere redatto apposito verbale di consistenza dei locali sottoscritto dalle parti.

Art. 5 – Garanzia e Polizza assicurativa

L’Affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto:

- versa apposita cauzione pari ad € _____, a mezzo _____;

- deposita la documentazione attestante la stipula di apposita polizza assicurativa a favore del Comune di Accumoli garantisca il medesimo sia patrimonialmente sia in ordine alla responsabilità civile verso terzi, al furto, al danneggiamento o ad eventuali altri rischi, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Art. 6 – Penali

Fatta salva la possibilità di revoca dell’affidamento, l’Associazione comodataria è tenuta al pagamento di una penale, anche mediante prelievo sulla cauzione con conseguente obbligo di reintegro di quest’ultima, pena la revoca dell’affidamento, nei seguenti casi (non esclusivi):

- ritardata liberazione degli spazi nel caso di provvedimento di revoca dell'affidamento: penale di € 500,00;
- mancata o ritardata comunicazione all'Amministrazione dell'insorgere delle condizioni di revoca dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni: penale di € 500,00;
- subconcessione, altre forme di affitto e sub-affitto o di cessione dei diritti: oltre all'immediata decadenza dall'affidamento, penale fino all'intero incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente;
- interventi di modifiche degli spazi non autorizzati che non vengono rimossi a cura e spese dell'Affidatario nel termine assegnatogli: penale di € 250,00, oltre alla rimozione d'ufficio con recupero di ogni spesa a carico dell'Affidatario rivalendosi sulla garanzia cauzionale, oltre al risarcimento dei danni;
- inerzia nella custodia degli ambienti affidati: penale di € 250,00 nel caso di mancata segnalazione di anomalie riscontrate di competenza dell'Amministrazione, qualora ciò producesse danni, oltre al risarcimento dei danni stessi;
- inerzia nella custodia degli ambienti affidati: penale di € 250,00 nel caso di mancato intervento di competenza dell'Affidatario per anomalie riscontrate, qualora ciò producesse danni, oltre al risarcimento dei danni stessi;
- inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza: penale di € 500,00 fatte salve le responsabilità patrimoniali, civili e penali, oltre al risarcimento dei danni;
- mancata comunicazione di variazione significativa dello stato dell'Associazione, in particolare: modifica dei requisiti per l'iscrizione all'Albo o dei livelli di priorità per la concessione degli spazi; variazione dei legali rappresentanti; variazione dei recapiti per le comunicazioni. Viene applicata una penale di € 250,00 per ritardi superiori ai 30 giorni o che determinino inconvenienti nelle procedure relative al contratto;
- gravi inadempienze contrattuali, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di disporre la decadenza del contratto, oltre al risarcimento dei danni, viene applicata una penale di € 250,00;
- utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata stipulata la concessione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di disporre la decadenza del contratto, oltre al risarcimento dei danni, viene applicata una penale di € 250,00. In particolare, ma

non esclusivamente, nei seguenti casi:

- utilizzo degli spazi con modalità lesive o potenzialmente lesive dell'immagine del Comune di Accumoli;
- manifestazioni o iniziative contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica;
- iniziative contrarie all'ordine pubblico ovvero tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale;
- eventi manifestatamene incompatibili con le norme di sicurezza;
- attività che riguardi propaganda politica o sindacale;
- le cerimonie religiose di commemorazione dei defunti (es. funerali);
- attività che direttamente o indirettamente si rivolga ad ambito pornografico o a sfondo sessuale;
- attività che risulti offensiva per persone o cose;
- attività che contenga espressioni di fanatismo, razzismo, di odio o minaccia;

Art. 7 – Codice civile e foro

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del codice civile in materia di comodato e alla disciplina comunale. Per ogni controversia foro competente ed esclusivo è quello di Rieti.

Art. 8 – Spese di registrazione e norme di chiusura

L'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa il comodatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per l'esecuzione del rapporto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le eventuali spese contrattuali e di registrazione del presente comodato sono interamente a carico dell'Associazione comodataria.

Letto, conferma e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE COMODATARIA, in persona del legale rapp.te p.t. Sig.

IL COMUNE, in persona del Responsabile dell'Area I Amm.va e Segreteria Sig./Sig.ra
